



**Associazione Nazionale Seniores Enel**

Associazione di solidarietà tra dipendenti e pensionati delle Aziende del Gruppo Enel

SEZIONE TERRITORIALE LAZIO-ABRUZZO-MOLISE

E-mail: [anselazio17@gmail.com](mailto:anselazio17@gmail.com)

CODICE FISCALE 97080490580 - [www.anse-enel.it](http://www.anse-enel.it)

## **FOGLIO INFORMATIVO N. 3-2024**

**Legge 30 dicembre 2023 n. 213 – “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*”**

**La legge di Bilancio 2024 è vigente dal 1° gennaio 2024**

### **Principali punti d’interesse**

#### **POLITICHE PREVIDENZIALI**

##### **ARTICOLO 1**

##### **Comma 125**

##### **Modifiche alla pensione di vecchiaia e anticipata calcolate con il sistema contributivo**

Per i lavoratori che hanno effettuato il primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996 e che avranno la pensione liquidata interamente con il sistema di calcolo contributivo, vengono introdotte alcune modifiche relative alla pensione di vecchiaia e a quella anticipata:

- il diritto alla pensione di vecchiaia è conseguito a condizione che il suo importo sia pari a quello dell’assegno sociale (€ 534,41), anziché 1,5 volte lo stesso assegno come precedentemente previsto. Tale condizione non si applica al compimento di un’età anagrafica più elevata (attualmente pari a 71 anni) rispetto al requisito generale per la pensione di vecchiaia (attualmente pari a 67 anni) e sempre in presenza di una contribuzione minima di 5 anni;
- per l’accesso alla pensione anticipata, fermo restando il requisito anagrafico dei 64 anni e quello contributivo minimo dei 20 anni, la misura dell’assegno pensionistico deve essere pari a 3 volte quello dell’assegno sociale (€ 1603,23); a 2,8 volte (€ 1496,34) per le donne con un figlio; a 2,6 volte (€ 1389,46) per le donne con due o più figli;

- fino al raggiungimento del requisito ordinario per la pensione di vecchiaia, l'importo della pensione anticipata non può superare cinque volte il Trattamento Minimo INPS (€ 2993,05);
- la pensione anticipata decorre trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti;
- il requisito di 20 anni di anzianità contributiva richiesto per la pensione anticipata viene anch'esso adeguato alla speranza di vita.

Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato alla data del 1° gennaio 2024.

### **Commi 134 e 135**

#### **Rideterminazione indicizzazione pensioni per l'anno 2024**

Con riferimento alla perequazione dei trattamenti pensionistici, previdenziali ed assistenziali, per l'anno 2024, l'indice di perequazione riconosciuto in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2024, è pari al 5,4% in base al decreto interministeriale del 20 novembre 2023.

Si rammenta che la rivalutazione viene attribuita secondo il meccanismo del cosiddetto cumulo perequativo, considerando come unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate dall'INPS e dagli Enti, presenti nel Casellario Centrale (art. 34, c. 1, della L. n. 448/1998). Nell'anno 2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, è riconosciuta:

- **100%** (= 5,4%) per le pensioni fino a 4 volte il TM INPS, ossia da 0 e fino a € 2.271,76;
- **85%** (= 4,59%) per le pensioni superiori a 4 volte il minimo e fino a 5 volte il TM INPS, ossia da € 2.271,77 e fino a € 2.839,70;
- **53%** (= 2,862%) per le pensioni superiori a 5 volte il minimo e fino a 6 volte il TM INPS, ossia da € 2.839,71 e fino a € 3.407,64;
- **47%** (= 2,538%) per le pensioni superiori a 6 volte il minimo e fino a 8 volte il TM INPS, ossia da € 3.407,65 e fino a € 4.543,52;
- **37%** (= 1,998%) per le pensioni superiori a 8 volte il minimo e fino a 10 volte il TM INPS, ossia da € 4.543,53 e fino a € 5.679,40;
- **22%** (= 1,88%) per le pensioni oltre le 10 volte il TM INPS, ossia dai 5.579,41 euro in su.

È confermata anche la clausola di salvaguardia per limitare la penalizzazione nel passaggio da una fascia all'altra a quegli importi di pensione prossimi alla fascia reddituale superiore (vedi ns comunicazione n. 446 del 4 dicembre 2023).

### **Commi 136 e 137**

## Ape Sociale

Come è noto, l'Ape sociale è un'indennità corrisposta fino al conseguimento dei requisiti per accedere a pensione, in favore di determinati soggetti:

- disoccupati;
- caregiver;
- invalidi almeno al 74%;
- che svolgono attività gravose.

La Legge di Bilancio in esame proroga le disposizioni relative all'Ape Sociale fino al 31 dicembre 2024, apportando le seguenti modifiche:

- il requisito anagrafico viene innalzato da 63 anni a **63 anni e 5 mesi**;
- l'indennità non è più cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ma esclusivamente con quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

I soggetti che hanno i requisiti possono presentare domanda per il loro riconoscimento dell'APE sociale entro il 31 marzo 2024, oppure entro il 15 luglio 2024.

Le domande presentate successivamente a tale data (e comunque non oltre il 30 novembre 2024) sono prese in considerazione solamente nel caso in cui siano ancora disponibili le risorse finanziarie a ciò destinate.

## **Comma 138**

### Opzione Donna

Il beneficio è prorogato anche per il 2024, ma viene modificato il requisito dell'età anagrafica, fissato ora a **61 anni**. Pertanto, possono accedere alla pensione anticipata "Opzione donna", calcolata secondo le regole del sistema contributivo, le lavoratrici dipendenti e autonome che alla data del **31 dicembre 2023**:

- siano in possesso di un'anzianità contributiva pari almeno a **35 anni**;
- abbiano almeno **61 anni di età**, ridotti di un anno per ogni figlio, nel limite massimo di 2 anni;
- **assistano da almeno sei mesi** il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- abbiano una **riduzione della capacità lavorativa**, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%;

- siano **lavoratrici licenziate** o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa. Per queste lavoratrici la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di 61 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli.

Le lavoratrici che abbiano raggiunto i requisiti entro il 31 dicembre 2023 possono conseguire il trattamento pensionistico anche successivamente alla prima decorrenza utile, fermo restando che siano trascorsi **12 mesi** dalla loro maturazione nel caso di lavoratrici dipendenti, oppure **18 mesi** nel caso di lavoratrici autonome.

Per il personale a tempo indeterminato del comparto scuola e AFAM (Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica), viene prorogato il termine per presentare domanda di cessazione dal servizio al **28 febbraio 2024**, fissando la decorrenza della pensione al 1° settembre o al 1° novembre, dell'anno scolastico o accademico.

## **Commi 139 e 140**

### **Pensione anticipata flessibile (cd. Pensione Quota 103)**

Anche per l'anno 2024, possono accedere alla pensione anticipata flessibile "Quota 103" i lavoratori:

- dipendenti pubblici e privati, i lavoratori autonomi e parasubordinati, iscritti all'AGO e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla Gestione separata;
- in possesso di almeno **41 anni di contributi** (ottenuti anche con il cumulo gratuito di quelli presenti in più gestioni previdenziali, escluse le Casse private di previdenza obbligatoria) e un'età anagrafica minima pari a **62 anni**.

Diversamente, continuano ad essere esclusi dall'accesso alla pensione Quota 103:

- il personale militare delle Forze armate (ivi compreso il personale della Guardia di finanza);
- il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile (ivi compreso il Corpo di polizia penitenziaria);
- il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Per i soli soggetti che perfezionano i requisiti di età e contribuzione entro il **31 dicembre 2024**, la legge apporta le seguenti modifiche:

1) fermo restando che il diritto al trattamento può essere conseguito in qualsiasi momento successivo, la pensione decorre:

- trascorsi **7 mesi** dalla maturazione dei requisiti (3 mesi, se maturati entro il 2023), in caso di lavoratori autonomi o dipendenti del settore privato;
- trascorsi **9 mesi** per i lavoratori dipendenti del settore pubblico (6 mesi, se maturati nel 2023);

2) per il personale del comparto scuola e AFAM, interessato ad accedere alla pensione anticipata Quota 103, le eventuali domande di cessazione dal servizio dovranno essere presentate entro il **28**

**febbraio 2024;**

3) il trattamento pensionistico è liquidato secondo le regole del calcolo contributivo;

4) il valore lordo mensile massimo erogabile non può superare le **4 volte il Trattamento Minimo**

**INPS**, cioè € 2394,44 (con requisiti maturati nel 2023, tale limite è 5 volte il TM INPS, cioè 2.993,05), fino al raggiungimento del requisito ordinario della pensione di vecchiaia (attualmente 67 anni).

Rimangono confermati:

- il divieto di cumulo della pensione Quota 103 (come per Quota 100 e Quota 102) con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, per il periodo intercorrente tra il primo giorno di decorrenza della pensione e la maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia; mentre è possibile il cumulo con i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui;
- la possibilità, per il lavoratore dipendente, di decidere di rimanere in servizio pur avendo raggiunto i requisiti per la pensione "Quota 103", rinunciando all'accredito dei contributi a proprio carico che, quindi, non dovranno essere più versati dal datore di lavoro ma erogati interamente al lavoratore stesso per la somma corrispondente.

**Commi 162 e 163**

**Modifica del sistema delle decorrenze per la pensione anticipata e per lavoro precoce per alcune gestioni previdenziali del settore pubblico**

Per gli iscritti all'AGO, alle forme esclusive e sostitutive della stessa e alla Gestione separata, l'accesso alla pensione anticipata viene confermato decorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti, cioè 41/42 anni e 10 mesi di contributi.

Diversamente, per i dipendenti degli Enti locali, della Sanità, per gli insegnanti d'asilo e di scuole elementari parificate, gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari e i coadiutori, la pensione anticipata ordinaria (41/42 anni e 10 mesi di contributi) e la pensione per lavoro precoce (categorie disagiate con 41 anni di contributi + 1 anno di lavoro effettivo prima dei 19 anni di età) decorrono dopo:

- 3 mesi dalla maturazione dei requisiti, se avvenuta entro il 31 dicembre 2024;
- 4 mesi dalla maturazione dei requisiti, se avvenuta entro il 31 dicembre 2025;
- 5 mesi dalla maturazione dei requisiti, se avvenuta entro il 31 dicembre 2026;
- 7 mesi dalla maturazione dei requisiti, se avvenuta entro il 31 dicembre 2027;
- 9 mesi dalla maturazione dei requisiti, se avvenuta entro il 31 dicembre 2028.

## **Commi 164 e 165**

### **Trattenimento in servizio oltre i limiti per medici e infermieri**

I dirigenti medici del SSN e gli infermieri possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del 40° anno di servizio effettivo e comunque non oltre il 70° anno di età.

Inoltre, per garantire l'effettuazione degli accertamenti sanitari necessari per l'erogazione delle prestazioni economiche, i medici che svolgono la loro attività nell'Inps e nell'Inail possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio oltre gli specifici limiti ordinamentali e, comunque non oltre il 70° anno di età.

## **POLITICHE FISCALI E TARIFFE**

### **ARTICOLO 1**

#### **Comma 14**

#### **Contributo straordinario per il primo trimestre 2024 ai titolari di bonus sociale elettrico**

Per i primi tre mesi del 2024, è erogato un contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico, con le medesime modalità con cui è stato riconosciuto l'analogo contributo per il quarto trimestre 2023. A tal fine, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per il 2024.

#### **Comma 19**

#### **Riduzione del canone RAI**

Solo per il 2024, viene ridotto da 90 a 70 euro l'importo del canone di abbonamento alla televisione per uso privato (c.d. canone ordinario o canone RAI).

## **Commi da 60 a 62**

### **Contrasto all'evasione nel settore del lavoro domestico**

Viene disposto che l'Agenzia delle entrate e l'INPS realizzino la piena interoperatività delle rispettive banche dati per lo scambio e l'analisi dei dati al fine di contrastare l'evasione fiscale nel settore del lavoro domestico. Per un adempimento spontaneo, l'Agenzia mette a disposizione del contribuente le informazioni e i dati acquisiti e li utilizza altresì per la predisposizione della dichiarazione precompilata e per la segnalazione al medesimo contribuente di eventuali anomalie. Tali enti, infine, effettuano attività di analisi del rischio e controlli sui dati retributivi e contributivi, anche comunicati in fase di assunzione, e realizzano interventi volti alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

## **Commi da 64 a 67**

### **Tassazione plusvalenze nella vendita immobili con interventi da Superbonus**

Viene applicata una tassazione del 26% alle plusvalenze realizzate da chi vende, dal 1° gennaio 2024, un immobile oggetto di lavori incentivati tramite il Superbonus, entro 10 anni dalla conclusione dei lavori agevolati, con esclusione delle abitazioni principali e degli immobili ereditati.

## **POLITICHE DEL LAVORO**

### **ARTICOLO 1**

#### **Comma 179**

##### **Congedi parentali**

Ai genitori che fruiscono alternativamente del congedo parentale, in aggiunta a una indennità pari all'80% della retribuzione per un mese entro il 6° anno di vita del bambino, è riconosciuta a regime un'indennità pari al 60% (e non più al 30%) per un mese ulteriore al primo, la quale è elevata all'80% per il solo 2024. Tale misura si applica con riferimento ai lavoratori che terminano, dopo il 31 dicembre 2023, il periodo di congedo di maternità o di paternità.

## **Commi da 191 a 193**

### **Assunzione donne disoccupate vittime di violenza**

Ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza beneficiarie del contributo denominato Reddito di libertà è riconosciuto uno sgravio contributivo totale, con esclusione dei premi e contributi all'INAIL, nel limite massimo di importo

di 8mila euro annui riparametrato e applicato su base mensile. La durata dell'esonero contributivo è di 24 mesi se l'assunzione è a tempo indeterminato, di 12 mesi se è a tempo determinato e di 18 mesi se si tratta di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato. Tale misura si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della predetta misura nell'anno 2023.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

## **POLITICHE ABITATIVE**

### **ARTICOLO 1**

#### **Comma 194**

##### **Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza**

Viene istituito un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinati alla realizzazione e all'acquisto di immobili da adibire a case rifugio per donne vittime di violenza.

#### **Commi da 282 a 284**

##### **Fondo per il contrasto al disagio abitativo**

Viene istituito il Fondo per il contrasto al disagio abitativo, con 50 milioni di euro per il 2027 e 50 milioni di euro per il 2028 (per un totale di 100 milioni di euro). Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, saranno definite le linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica (ERP) coerenti con le seguenti linee di attività: contrasto al disagio abitativo attraverso azioni di recupero del patrimonio immobiliare esistente e di riconversione di edifici aventi altra destinazione pubblica; destinazione ad obiettivi di edilizia residenziale pubblica e sociale delle unità immobiliari di edilizia privata rimaste invendute; realizzazione di progetti di edilizia residenziale pubblica tramite operazioni di partenariato pubblico-privato.

## **POLITICHE SOCIALI**

### **ARTICOLO 1**

#### **Commi 123 e 124**

##### **Risorse per interventi di contrasto alle calamità naturali**

Viene istituito un fondo con una dotazione di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con una dotazione complessiva di 13,5 milioni di euro, per l'acquisto e la



manutenzione dei mezzi di soccorso per la popolazione civile e per il sostegno dei comuni dei territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo; sono previsti, inoltre, 600.000 euro per il periodo 2024 - 2026 per i medesimi territori.

## **Commi da 198 a 200**

### **Disposizioni in materia di monitoraggio e rendicontazione sulle prestazioni sociali nei settori della non autosufficienza e degli interventi di sostegno per i soggetti con disabilità grave**

Con il **comma 198**, le Regioni sono tenute a obblighi di monitoraggio e rendicontazione – nei confronti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – degli interventi programmati e realizzati in ordine alle risorse ad esse trasferite, inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) relative al settore della non autosufficienza, nonché degli interventi di sostegno ai soggetti con disabilità grave e alle relative famiglie.

Le regioni acquisiscono le relative informazioni dalla specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, utilizzando come unità di rilevazione l'Ambito Territoriale Sociale (ATS). Ogni anno le regioni rilevano per ciascun ATS il numero e le caratteristiche delle persone assistite nel proprio territorio, secondo le previsioni definite dalla relativa programmazione nazionale e regionale.

Il **comma 199** richiama la disciplina dell'art. 89 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) per cui l'erogazione delle risorse statali in materia, spettanti alle regioni, è condizionata alla rendicontazione sull'avvenuta liquidazione ai beneficiari di almeno il 75% delle omologhe risorse trasferite nel secondo anno precedente e, nell'ultima parte del comma 199, si introduce un meccanismo di riassegnazione delle risorse assegnate e non spese.

## **Commi 210-216**

### **Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, Fondo per la copertura finanziaria di interventi legislativi in materia di disabilità, stanziamenti per l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e per i giochi mondiali invernali.**

Il **comma 210** istituisce, all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, con una dotazione pari, in base agli importi ridefiniti dal Senato, a 552.177.454 euro per l'anno 2024 ed a 231.807.485 euro annui a decorrere dal 2025.

Il **comma 211** dispone che le risorse non utilizzate del Fondo istituito in favore degli enti del terzo settore e di altri enti in relazione all'aumento dei costi dell'energia registrato nel terzo trimestre del 2022 possano essere destinate, a decorrere dal 2024 e a integrazione della dotazione summenzionata di cui al comma 210, al finanziamento di iniziative collegate a una o più delle finalità di cui al comma 213.

Il **comma 211** autorizza una spesa di 1,5 milioni di euro per ogni anno dal 2024 al 2027 per il finanziamento di attività strumentali alle funzioni dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità; una spesa di 4 milioni di euro per il 2024 in favore della fondazione per gli Special Olympics World Winter Games 2025.

Il **comma 212** abroga le disposizioni che hanno istituito il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, il Fondo per l'assistenza all'autonomia ed alla comunicazione degli alunni con disabilità, il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare ed il Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia.

Il **comma 213** elenca le finalità alle quali è diretto il Fondo istituito dal comma 210.

Il **comma 214** stabilisce che l'utilizzo del Fondo è disposto con decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni province autonome-città ed autonomie locali ovvero, per il raggiungimento di una specifica finalità, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata stessa.

Il **comma 215** stabilisce che gli enti territoriali beneficiari del Fondo di cui al comma 210 (come eventualmente integrato ai sensi del comma 211, primo periodo) siano sottoposti, a decorrere dal 2025, a monitoraggio e rendicontazione.

Il **comma 216** prevede una riduzione nella misura di 320.369.969 euro per l'anno 2024 e un incremento di 85 milioni di euro annui, a decorrere dal 2026, del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, Fondo destinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da futuri interventi legislativi in materia di disabilità.

## **Commi 359 e 360**

### **Installazione colonnine di emergenza**

La legge stanziava risorse pari a 250.000 euro per ciascun anno del triennio 2024-2026 per l'installazione di colonnine per chiamate di emergenza collegate con le centrali operative delle Forze di polizia e di pronto intervento.

Questo, nelle aree ad alta frequentazione di pubblico che presentino criticità dal punto di vista della sicurezza. A titolo esemplificativo la disposizione indica piazze e vie di città, parchi, stazione ferroviarie, stazioni di metropolitane, fermate di autobus, impianti sportivi, "campus universitari", autostrade, strade extra-urbane. Le modalità applicative (incluse quelle relative alla

presentazione delle richieste da parte dei Comuni) sono demandate a decreto attuativo del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

## **Commi 494-495**

### **Rimodulazione del Fondo di solidarietà comunale**

Al **comma 494** – con modifica dell'art 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 – vengono rimodulati gli importi del Fondo di solidarietà comunale dall'anno 2025, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023.

Al **comma 495**, con modifica dell'art. 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, vengono quindi soppresse, a partire dall'anno 2025, le risorse del Fondo di solidarietà comunale destinate al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti dai comuni delle regioni a statuto ordinario e dai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna, agli asili nido comunali e al potenziamento del trasporto scolastico di alunni con disabilità.

## **SANITÀ**

### **ARTICOLO 1**

#### **Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale**

Il **comma 1** incrementa il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, cui concorre lo Stato, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2024, 4.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Inoltre, ai fini della (parziale) copertura di talune misure sui limiti massimi di permanenza in servizio per i dirigenti medici e sanitari e gli infermieri del Servizio sanitario nazionale e per i medici dell'INPS e dell'INAIL è stata inoltre aggiunta una disposizione che riduce il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di 84 milioni di euro per l'anno 2033, 180 milioni per l'anno 2034, 293 milioni per l'anno 2035 e di 340 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036.

Le finalità delle predette risorse incrementalì sono individuate ai seguenti articoli del presente disegno di legge di bilancio – alla cui scheda di lettura si fa rinvio per l'approfondimento degli oneri oggetto di copertura – e di cui per immediatezza qui si riporta la sola spesa per il 2024 evidenziata come segue:

- **commi 29-31:** in tema di rifinanziamento del fondo CCNL di competenza sanitaria per il personale pubblico nel triennio 2022- 2024 (spesa corrente 3 miliardi di euro);
- **commi 218-222:** in relazione all'incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive per il personale medico e per il personale del comparto sanità operante nelle Aziende e negli Enti del SSN (280 milioni di euro);

- **comma 223:** per la rideterminazione dei tetti della spesa farmaceutica (disposizione non onerosa);
- **commi 224-231:** sulle modifiche delle modalità di distribuzione dei medicinali (53 milioni di euro);
- **comma 232:** in relazione alle misure per l'abbattimento delle liste d'attesa (disposizione non onerosa);
- **comma 233:** sull'aggiornamento del tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati (123 milioni di euro);
- **comma 235:** sul finanziamento per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza – LEA (50 milioni di euro);
- **commi 244-246:** per le ulteriori misure in materia di potenziamento del servizio sanitario nazionale e dell'assistenza territoriale (10 milioni di euro, comma 2);
- **commi 362-363:** relativamente all'organizzazione e funzionamento dell'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (1 milione di euro).

## **Commi 218-222**

### **Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive**

I **commi 218-222**, al fine di fronteggiare la carenza di personale sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario Nazionale (SSN), di ridurre le liste di attesa ed il ricorso alle esternalizzazioni, estende fino al 31 dicembre 2026 la facoltà di ricorrere agli incrementi delle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive del personale medico – di cui alla contrattazione collettiva nazionale dell'Area sanità – prevista, per l'anno 2023, dall'articolo 11, comma 1, del D.L. n. 34/2023188 (pari a 100 euro lordi onnicomprensivi), disponendo, contestualmente, che tale incremento riguardi, dal 2024 al 2026, tutte le prestazioni aggiuntive svolte.

Vengono poi espressamente fatte salve le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive riguardanti il volume di prestazioni erogabili, l'orario massimo di lavoro ed i prescritti riposi (comma 218). Per le medesime finalità è prevista l'applicazione fino al 31 dicembre 2026 delle disposizioni richiamate (art. 11, comma 1, del D.L. n. 34/2023) anche alle prestazioni aggiuntive svolte – ai sensi della contrattazione collettiva nazionale dell'Area sanità -, dal personale sanitario operante nelle citate aziende ed enti del SSN, disponendosi, contestualmente, che tale incremento riguardi, dal 2024 al 2026, tutte le prestazioni aggiuntive svolte. Viene poi stabilito che l'aumento della tariffa possa arrivare fino a 60 euro lordi onnicomprensivi (invece dei 50 previsti dal richiamato art. 11 del D.L. n. 34/2023), al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Anche in tal caso vengono poi espressamente

fatte salve le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive riguardanti il volume di prestazioni erogabili, l'orario massimo di lavoro ed i prescritti riposi (comma 219).

Per le finalità sopra indicate è autorizzata, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 la spesa di 200 milioni di euro per il personale medico e di 80 milioni di euro per il personale sanitario del comparto.

Al relativo finanziamento accedono tutte le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario correnti.

## **Comma 232**

### **Misure per l'abbattimento delle liste d'attesa**

Il comma 232 autorizza Regioni e Province autonome a potersi avvalere fino al 31 dicembre 2024 delle misure previste ai commi 218-222 (incremento tariffa oraria prestazioni aggiuntive personale medico e sanitario) del disegno di legge in esame, potendo coinvolgere anche le strutture private accreditate in deroga alla normativa vigente sui limiti dati dal tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati, relativamente all'aggiornamento del tetto di spesa per tali acquisti, al fine di garantire l'attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa.

Il limite di spesa previsto per l'attuazione delle misure è fissato ad una quota non superiore allo 0,4% del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2024.

## **Comma 235**

### **Finanziamento per aggiornamento dei LEA**

Il comma 235, al fine di consentire l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 558 e 559 della legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015), vincola a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, come rideterminato dal comma 217 (alla cui scheda si fa rinvio), una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

## **Commi 244-246**

### **Ulteriori misure in materia di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e dell'assistenza territoriale**

I **commi 244-246** prevedono distinti interventi di incremento delle risorse destinate all'assistenza territoriale e distrettuale:

- 1) un incremento di 250 milioni di euro per il 2025 e di 350 milioni dal 2026 per il corrispondente potenziamento dell'assistenza territoriale riferito ai maggiori oneri di spesa per il personale dipendente – in deroga a limiti vigenti – e del personale convenzionato;
- 2) un incremento di 10 milioni di euro a decorrere dal 2024 delle risorse vincolate del Fondo sanitario nazionale per la realizzazione della finalità della legge che garantisce l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore;
- 3) un incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale, pari a 240 milioni di euro per il 2025 e a 340 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

Più in dettaglio, il comma 244 incrementa di 250 milioni di euro per l'anno 2025 e di 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, la spesa massima autorizzata per il potenziamento dell'assistenza territoriale prevista a legislazione vigente in relazione ai maggiori oneri per la spesa di personale dipendente. Tale personale è pertanto reclutabile anche in deroga ai vincoli in materia di spesa di personale previsti dalla legislazione vigente limitatamente alla spesa eccedente i predetti vincoli che determina un maggior costo. Rientra nella suddetta spesa di potenziamento dell'assistenza territoriale anche il personale convenzionato (medici di medicina generale e pediatri di libera scelta). La finalità è quella di supportare ulteriormente l'implementazione degli standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il comma 244 in esame prevede inoltre che con Decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF, le somme di cui al primo periodo sono ripartite fra le Regioni e le province autonome, anche tenendo conto degli obiettivi previsti dal PNRR.

Inoltre, il comma 245, dispone un incremento di 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2024, delle risorse vincolate del Fondo sanitario nazionale che attualmente prevede un vincolo di risorse non inferiore a 100 milioni di euro annui, per la realizzazione delle finalità della legge che garantisce l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.

## **Comma 247**

### **Fondo per l'Alzheimer e le demenze**

Il **comma 247**, introdotto nel corso dell'esame del Senato, reca la dotazione del Fondo per l'Alzheimer e le demenze per il triennio 2024-2026: la dotazione prevista è pari a 4.900.000 euro per l'anno 2024 e a 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

## **POVERTÀ**

## **ARTICOLO 1**

### **Commi 2-6**

#### **Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta**

##### **Dedicata a te**

Sono previsti distinti rifinanziamenti, per il 2024, relativi: al Fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, di carburanti ed abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico (+ 600 milioni di euro; si tratta del fondo che finanzia la cosiddetta "Social card", ora carta "Dedicata a te"); all'autorizzazione di spesa, rifinanziata anche per il 2024 con 2.231.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo, per consentire al MASAF di continuare ad avvalersi della stipula di convenzioni con concessionari di servizi pubblici ai fini dell'erogazione dei contributi; al Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti (+ 50 milioni). Nel primo caso, si tratta del rifinanziamento per il prossimo anno.

### **Comma 14**

#### **Contributo straordinario per il primo trimestre 2024 ai titolari di bonus sociale elettrico**

Vengono stanziati 200 milioni di euro per il riconoscimento nel primo trimestre 2024 di un contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico, analogo a quello già previsto dal D.L. n. 34/2023 per il quarto trimestre 2023. Detto contributo è, dunque, corrisposto in misura crescente con il numero di componenti del nucleo familiare. Il bonus sociale elettrico è una misura volta a ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale dai nuclei familiari in condizioni di disagio economico o fisico.

## **FAMIGLIA**

### **Comma 195**

#### **Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza**

Si riduce da 5 a 3 milioni annui di euro lo stanziamento permanente in favore dell'Azienda pubblica di Servizi alla Persona-Istituto degli Innocenti di Firenze, destinato alle attività istituzionali del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, e richiede, al fine dell'attribuzione delle risorse, la stipulazione di una convenzione di durata triennale tra il Dipartimento per le politiche della famiglia e la medesima Azienda.

## **VIOLENZA CONTRO LE DONNE**

### **ARTICOLO 1**

### **Commi 187-190**

#### **Violenza contro le donne e la violenza domestica**

### **Comma 187**

Si prevede un finanziamento permanente, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026 e a 6 milioni annui dal 2027, in favore del reddito di libertà per le donne vittime di violenza.

**Comma 188**

Si prevede un incremento nella misura di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026 dello stanziamento per i centri di riabilitazione per il recupero degli uomini autori di violenza di genere.

**Comma 189**

Sono incrementate per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026 le risorse per la realizzazione di centri contro la violenza nei confronti delle donne.

**Comma 190**

Viene incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, lo stanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per il rafforzamento della prevenzione della violenza nei confronti delle donne e domestica al fine di rendere a carattere continuo e permanente le iniziative formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica nonché di garantire la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con fatti di violenza di genere o con atti persecutori.

**Roma, gennaio 2024**